



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai soci
dell'Associazione Memoria Impegno Azione
e di Libera Valle d'Aosta
loro sedi

Aosta, 21 novembre 2022

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione

Ai sensi dell'articolo n.7 dello Statuto dell'associazione M.I.A., il giorno **mercoledì 30 novembre 2022**, alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione in via C. Justin Boson n°6 ad Aosta, viene convocata l'assemblea ordinaria dei Soci dell'associazione M.I.A. e dell'associazione Libera Valle d'Aosta per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifiche statutarie in merito alla cooptazione, il voto dei minori e la modifica della sede legale richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 03 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore;
2. Approvazione della proposta di adesione alla Rete di Libera;
3. Varie ed eventuali.

Per Il Presidente

Fabrizio Bal (VICEPRES)

Associazione Memoria Impegno Azione
Via C. Justin Boson, 6
11100 Aosta
CF 91058770073



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20.30, ad Aosta, in via Justin Boson n.6, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'associazione M.I.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Modifiche statutarie in merito alla cooptazione, il voto dei minori e la modifica della sede legale richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 03 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore;
2. Approvazione della proposta di adesione alla Rete di Libera;
3. Varie ed eventuali.

La Presidente accetta la presenza dei seguenti soci: Angelo Bal, Fabrizio Bal, Gabriella Ceresa, Piera Cerise, Donatella Corti, Eleonora Finessi in presenza; Aurora Marzo, Chiara Paglino, Mariel Plebs, Veronica Ruberti e Teresa Nelva Stellio online tramite la piattaforma Google Meet. I soci Federico Nelva Stellio e Vittoria Scarlaccini delegano Teresa Nelva Stellio; la socia Alessandra Janin delega Eleonora Finessi; la socia Lucia Favre delega Fabrizio Bal; le socie Rossana Olzer e Lorena Gualtieri delegano Piera Cerise; le socie Elena Pesa e Maria Franca Lai delegano Angelo Bal; Cosimo Ruberti e Fiorella Colaci delegano Veronica Ruberti. Le persone con diritto di voto erano in tutto 21.

La Presidente svolge un'ampia relazione in merito agli argomenti dell'ordine del giorno:

Punto 1 "Modifiche statutarie in merito alla cooptazione, il voto dei minori e la modifica della sede legale richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 03 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore".

La Presidente Donatella Corti informa che è stata inviata alla PEC dell'associazione una nota in data 03 novembre 2022 da parte degli uffici RUNTS a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. La PEC ha comunicato la non conformità, allo stato attuale, dello statuto ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

La Presidente informa l'Assemblea di aver provveduto, come richiesto dalla norma, entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, a rispondere confermando la volontà dell'associazione a procedere alle modifiche statutarie al fine di ricevere il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente informa anche che lo statuto modificato dovrà poi essere trasmesso al RUNTS entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. Gli associati prendono atto.

Il Presidente comunica che per le modifiche statutarie richieste dal RUNTS, a differenza di quanto previsto dallo statuto e dal Codice civile, in seconda convocazione è possibile deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ai sensi dell'Art. 102 comma 2 del DLgs 117/17 modificato dal DL 73 del 21/06/2022 - "DL semplificazioni", per cui è possibile procedere con la trattazione del punto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto variato per le parti seguenti:

- Eliminare l'istituto della cooptazione dallo statuto e sostituire con il seguente testo: *Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci, ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile.*
- Eliminare l'indirizzo puntuale della sede dell'associazione e inserire: *L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune*

non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

- Sistemare la gestione dei soci minorenni integrando:
 - o l'articolo sull'ammissione dei soci con questa dicitura: *La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.*
- l'articolo sul funzionamento dell'assemblea e del diritto di voto con questa dicitura: *Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.*

Conclusa la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi attraverso la votazione e quindi con 21 voti favorevoli è approvato il nuovo statuto allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:

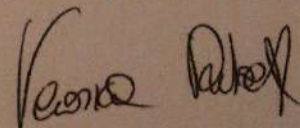
- alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del Dlgs n.117/2017 entro 30 giorni dall'Assemblea;
- alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
- a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare, il Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea in data 20 aprile 2021, redatto secondo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

Punto 2 "Approvazione della proposta di decisione alla rete di Libera"

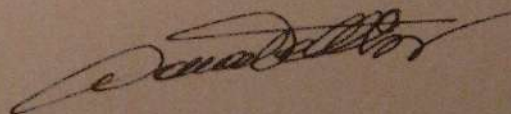
Fabrizio Bal prende la parola e informa l'Assemblea della mail che l'associazione ha ricevuto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale di Libera in data 15 novembre 2022: la Presidenza propone l'adesione delle APS territoriali già affiliate all'associazione Libera a una rete associativa nazionale creata ex art.41 del Codice del Terzo Settore. L'adesione non comporterebbe nessun costo, ma darebbe la possibilità di presentare progetti e aderire a bandi insieme ad altre associazioni. L'adesione avviene tramite il RUNTS e non preclude l'adesione contemporanea ad altre reti. Nel caso di approvazione della proposta, la domanda formale di adesione potrà essere compilata solamente nel mese di gennaio 2023, quando l'associazione MIA avrà completato la procedura di iscrizione al RUNTS. L'assemblea dei soci approva la richiesta di adesione all'unanimità.

Poiché non vi sono altri argomenti in discussione, e nessuno dei presenti chiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 21h21.

Il Segretario (Veronica Ruberti)



Il Presidente (Donatella Corti)



Associazione Memoria Impegno Azione
Via C. Justin Boson, 6
11100 Aosta
CF 91058770073

9 DIC 2022

al n°

1173

Esatto Euro

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'ADDETTO
Giuseppe FAVARA



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MIA – MEMORIA IMPEGNO AZIONE" - APS

esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 DLgs 117/2017
esente da imposta di registro in caso di adeguamento statutario previsto da modifiche o integrazioni normative
ai sensi del comma 3 dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata "MIA – Memoria Impegno Azione" (d'ora in poi semplicemente MIA) - APS. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione di promozione sociale ha la sede legale nel comune di Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'assemblea ordinaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di promuovere la giustizia sociale e la cultura della legalità.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore

a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117;

c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

in particolare, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

a) valorizzare, attraverso la ricerca e l'elaborazione giornalistica, la conoscenza delle tematiche mafiose, intese sia come nascita, insediamento e proliferarsi dei fenomeni sia come metodologie politiche, giudiziarie, sociali, civili e culturali di contrasto;

b) diffondere una maggiore consapevolezza di argomenti correlati e connessi con le sopra citate tematiche, quali l'uguaglianza dei diritti (secondo i principi della Costituzione repubblicana) e la correttezza sportiva;

c) creare momenti di aggregazione con realtà giovanili e adulte, organizzando incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni e altre iniziative volte alla sensibilizzazione e alla corresponsabilità di una cittadinanza attiva;

d) interagire con Associazioni, Enti, Istituzioni, Gruppi aventi genesi, finalità e *modus operandi* simili, al fine di creare rete e interconnessione sia a livello locale sia interregionale sia nazionale;

e) l'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre Organizzazioni, Enti ed Associazioni operanti in Italia e all'estero per il perseguimento dello scopo.

f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

I simpatizzanti contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;

- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'associazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti, le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere svolte da un unico consigliere;
 - accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti direttamente dall'Assemblea tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere svolte da un unico consigliere.

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.